



Conclusioni dell'avvocata generale dinanzi alla Corte

Laila Medina

nella causa C-449/25 | Serviciul pentru Imigrări al județului Bihor (Unione di coppia)

Comunicato stampa n. 129/26

Lussemburgo, 17 settembre 2026

L'avvocata generale Medina: il solo esercizio della libertà di circolazione, senza aver effettivamente soggiornato in un altro Stato membro, non è sufficiente a far sorgere un diritto di soggiorno derivato ai sensi del diritto dell'Unione per il partner di un cittadino dell'Unione che sia cittadino di un paese terzo

Il rifiuto da parte di uno Stato membro di concedere un diritto di soggiorno derivato non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di cittadinanza qualora il cittadino dell'Unione non abbia mai vissuto nello Stato membro in cui l'unione civile è stata conclusa e qualora non sussista alcun rapporto di dipendenza con il partner di un paese terzo

Nel 2024 una cittadina rumena si è recata in Italia al solo scopo di costituire un'unione civile con la sua partner britannica. La cittadina rumena è tornata in Romania poco tempo dopo. All'epoca, esse risiedevano rispettivamente in Romania e in Australia e nessuna delle due risiedeva in Italia. Sei mesi più tardi, nel 2025, la sua partner, cittadina britannica, si è recata in Romania al fine di vivere *in loco*. Circa tre mesi dopo il suo arrivo, ella ha chiesto la proroga del suo diritto di soggiorno temporaneo in Romania ai fini del ricongiungimento familiare. Tale domanda è stata respinta in quanto il diritto rumeno non riconosce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e la cittadina britannica non soddisfaceva le condizioni previste dalla normativa rumena in materia di ricongiungimento familiare ¹. Ella ha impugnato la decisione di rimpatrio dinanzi al giudice del rinvio, la Corte d'appello di Oradea (Romania). Tale giudice ha chiesto alla Corte se l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE osti a che la Romania rifiuti di concedere un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo con il quale tale cittadino dell'Unione ha costituito un'unione civile ai sensi del diritto di un altro Stato membro nel quale nessuno di essi ha soggiornato, con la motivazione che il diritto rumeno non riconosce le unioni di coppia tra persone dello stesso sesso.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, **l'avvocata generale Laila Medina propone alla Corte di dichiarare che la situazione di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di cittadinanza, vale a dire gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, TFUE.**

Per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, l'avvocata generale ricorda che **tale disposizione conferisce un diritto di libera circolazione ai cittadini dell'Unione** e che **l'eventuale diritto di soggiorno di un familiare di un paese terzo deriva** dall'esercizio di tale libertà. L'avvocata generale sottolinea inoltre che gli elementi di fatto della causa costituiscono una situazione in cui, dopo aver esercitato i suoi diritti di libera circolazione, una cittadina dell'Unione ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e intende avvalersi di tali diritti al fine di ottenere un diritto di soggiorno per la partner cittadina di un paese terzo (**situazione di «inversione a U»**). Sebbene **tali «inversioni a U» non rientrino nell'ambito della direttiva 2004/38**, le condizioni per la concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro ospitante a un cittadino di un paese terzo, familiare del cittadino dell'Unione, **dovrebbero essere applicate per analogia**, considerato che in entrambi i casi è il cittadino dell'Unione ad aver esercitato il diritto alla libera circolazione e a costituire il referente per tale diritto derivato.

Affinché sorga un diritto di soggiorno derivato ai sensi del diritto dell'Unione in una situazione di «inversione a U», devono

essere soddisfatte due condizioni cumulative. In primo luogo, il cittadino dell'Unione deve aver effettivamente soggiornato in un altro Stato membro conformemente alle condizioni previste all'articolo 7 o all'articolo 16 della direttiva 2004/38. In secondo luogo, la vita familiare deve essere stata sviluppata o consolidata durante tale soggiorno effettivo.

Nel caso di specie, poiché la cittadina rumena non ha effettivamente soggiornato in Italia – lo Stato membro in cui è stata conclusa l'unione civile con la cittadina britannica – e si è recata in Italia al solo scopo di costituire un'unione civile, a cui ha fatto seguito un immediato ritorno in Romania, **il requisito del «soggiorno effettivo» ai sensi degli articoli 7 e 16 della direttiva 2004/38 non è soddisfatto.**

Inoltre, **in Italia non è stata sviluppata o consolidata alcuna vita familiare** nel senso stabilito nella sentenza O. e B.². Al momento in cui è stata costituita l'unione civile, la cittadina rumena era domiciliata in Romania e la sua partner era domiciliata in Australia; la partner è giunta in Romania solo circa sei mesi dopo. Non è stata quindi mai vissuta in Italia una vita familiare condivisa. Pertanto, **neppure la seconda condizione cumulativa è soddisfatta.** Sebbene la conclusione di un'unione civile costituisca un atto giuridicamente rilevante, essa non equivale all'aver vissuto come una famiglia nello Stato membro ospitante.

Per quanto riguarda l'articolo 20 TFUE, l'avvocata generale rileva che **non esiste un rapporto di dipendenza riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte tra la cittadina rumena e la sua partner.** La soglia stabilita in tale giurisprudenza³, secondo cui il diniego del diritto di soggiorno costringerebbe il cittadino dell'Unione ad abbandonare il territorio dell'Unione nel suo complesso, non è raggiunta nel caso di specie.

L'avvocata generale conclude pertanto che la **Carta dei diritti fondamentali non si applica al caso di specie**, poiché la situazione non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; qualsiasi tutela del diritto alla vita familiare della ricorrente deve dunque essere perseguita ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, l'avvocata generale propone alla Corte di rispondere che l'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, letti in combinato disposto con la direttiva 2004/38 applicata per analogia, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che le autorità dello Stato membro di cui un cittadino dell'Unione ha la cittadinanza neghino la concessione di un diritto di soggiorno nel territorio di tale Stato membro a un cittadino di un paese terzo con cui tale cittadino dell'Unione abbia costituito un'unione civile ai sensi del diritto di un altro Stato membro a causa del mancato riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso da parte dello Stato membro di cittadinanza.

Per completezza, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere applicabile il diritto dell'Unione, l'avvocata generale delinea un'analisi alternativa. Le disposizioni rumene che richiedono la prova del previo soggiorno in un altro Stato membro, impongono il requisito di avere un figlio in comune e negano del tutto il riconoscimento delle unioni di coppia tra persone dello stesso sesso concluse all'estero apparirebbero, in tale ipotesi, incompatibili con il diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nelle seguenti materie 1) sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) diritti di accisa, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o 6) sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale risolvono la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» e su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

¹ Articolo 83, paragrafo 1, e articolo 88, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), del decreto-legge n. 194/2002.

² Sentenza del 12 marzo 2014, O. e B., [C-456/12 e C-457/12](#) (v. anche comunicato stampa [n. 32/14](#)).

³ V., ad esempio, sentenza dell'8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, [C-34/09](#) (v. anche comunicato stampa [n. 16/11](#)).